



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 960 del 06/12/2021

**Oggetto: CONVENZIONE TRA L'ASL VCO DI OMEGNA E LA
PROTEZIONE CIVILE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA PER
ATTIVITA' DI SUPPORTO ALLA CAMPAGNA VACCINALE**

DIRETTORE GENERALE - DOTT.SSA CHIARA SERPIERI
(NOMINATO CON DGR N.11-3293 DEL 28/05/2021)

DIRETTORE AMMINISTRATIVO - AVV. CINZIA MELODA

DIRETTORE SANITARIO - DOTT.SSA EMANUELA PASTORELLI



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Struttura proponente: AFFARI GENERALI LEGALI E ISTITUZIONALI

L'estensore dell'atto: Zanetta Silvia

Il Responsabile del procedimento: Zanetta Silvia

Il Dirigente: Primatesta Giuseppina

Il funzionario incaricato alla pubblicazione.



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

IL DIRETTORE GENERALE

Nella data sopraindicata, su proposta istruttoria del Direttore Sostituto SOC Affari Generali, Legali ed Istituzionali di seguito riportata, in conformità al Regolamento approvato con delibera n. 290 del 12/05/2017 e modificato con delibera n. 65 del 28/01/2020.

“ **Richiamata** la deliberazione del Direttore Generale n. 310 del 02.04.2021 di oggetto “convenzione tra ASL VCO e la Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola per attività di supporto alla campagna vaccinale” in scadenza alla data del 31.12.2021;

Rilevato che: ai sensi degli articoli 1 e 45 della L. 23/12/1978 n. 833 e della legge 11/08/91 n. 266 "Legge Quadro sul volontariato" viene riconosciuto il valore sociale delle attività di volontariato come espressione di partecipazione e solidarietà, favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale con la Pubblica Amministrazione
- che l'art. 9 della legge regionale n. 38/94 "Valorizzazione e promozione del volontariato" prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato regolarmente iscritte al Registro Regionale del Volontariato.

Richiamato il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

Considerato il perdurare dello stato di emergenza e preso atto della positiva e fattiva collaborazione con Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola, il Dipartimento di Prevenzione, giusta nota prot. 68359 del 27.10.2021, chiedeva il rinnovo della convenzione;

Preso atto del parere favorevole della Direzione Generale formulato in data 10.11.2021, la SOS Libera Professione-Ufficio Convenzioni, con nota prot. 73383 del 18.11.2021, chiedeva al Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola la disponibilità al rinnovo della collaborazione per l'anno 2022 e contestualmente trasmetteva il disciplinare di convenzione;

Dato atto che il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola, con comunicazione del 29.11.2021, si è reso disponibile a rinnovare la convenzione alle condizioni di cui all'Allegato A) del presente disciplinare;

Rilevato che il presente deliberato non determina oneri di spesa;



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

PROPONE

- 1) di rinnovare, la convenzione con il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola per il supporto all'attività di competenza della Azienda Sanitaria per favorire la logistica dei pazienti da sottoporre a campagna vaccinale, ed in particolare ad effettuare servizio di trasporto mediante automezzi idonei di anziani e delle persone in difficoltà, che, per problemi deambulatori o logistici o familiari, non sono in grado di raggiungere in autonomia la sede vaccinale ovvero per il supporto a personale delle equipe vaccinali che debbano raggiungere il domicilio dei pazienti che versano in condizioni di non trasportabilità, nell'ambito della programmazione effettuata dai competenti uffici della Azienda Sanitaria, come da allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) di dare atto che la convenzione ha decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022.
- 3) di dare atto che dal presente deliberato non derivano oneri di spesa.
- 4) di affidare alla SOC Distretto ASL VCO, al Dipartimento di Prevenzione, alla SOC SISP e alla SOC DIPSA gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto.
- 5) di provvedere alla sottoscrizione della convenzione in oggetto.

Condivisa la proposta come sopra formulata e ritenendo sussistere le condizioni per l'assunzione della presente delibera.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 3 del d.Lgs. 502/1992 e smi, come formulati nel frontespizio del presente atto

DELIBERA

- 1) di rinnovare, per le motivazioni indicate in premessa ed ivi richiamate, la convenzione con il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio Ossola per il supporto all'attività di competenza della Azienda Sanitaria per favorire la logistica dei pazienti da sottoporre a campagna vaccinale, ed in particolare ad effettuare servizio di trasporto mediante automezzi idonei di anziani e delle persone in difficoltà, che, per problemi deambulatori o logistici o familiari, non sono in grado di raggiungere in autonomia la sede vaccinale ovvero per il supporto a personale delle equipe vaccinali che debbano raggiungere il domicilio dei pazienti che versano in condizioni di non trasportabilità, nell'ambito della programmazione effettuata dai competenti uffici della Azienda Sanitaria, come da allegato A) alla presente deliberazione che ne forma parte integrante e sostanziale.



Il presente documento informatico è sottoscritto con firma digitale, creato e conservato digitalmente secondo la normativa vigente



A.S.L. V.C.O.

*Azienda Sanitaria Locale
del Verbano Cusio Ossola*

Sede legale : Via Mazzini, 117 - 28887 Omegna (VB)
Tel. +39 0323.5411 0324.4911 fax +39 0323.643020
e-mail: protocollo@pec.aslvco.it - www.aslvco.it

P.I./Cod.Fisc. 00634880033

-
- 2) di dare atto** che la convenzione ha decorrenza dal 01.01.2022 al 31.12.2022.
- 3) di dare atto** che dal presente deliberato non derivano oneri di spesa.
- 4) di affidare** alla SOC Distretto ASL VCO, al Dipartimento di Prevenzione, alla SOC SISP e alla SOC DIPSA gli adempimenti operativo-gestionali derivanti dall'adozione del presente atto.
- 5) di provvedere** alla sottoscrizione della convenzione in oggetto.

CONVENZIONE TRA L'ASL VCO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA E**PROTEZIONE CIVILE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA PER ATTIVITA' DI****SUPPORTO ALLA CAMPAGNA VACCINALE****TRA****L'Azienda Sanitaria Locale VCO** (di seguito denominata ASL VCO), con sede in Omegna

(VB) – Via Mazzini n° 117 – C.F./P.IVA 00634880033 – rappresentata dal Direttore

Generale ASL VCO Dott.ssa Chiara Serpieri domiciliato ai fini del presente accordo

contrattuale presso la sede legale della stessa A.S.L., Via Mazzini 117 ,28887 Omegna (VB)

E**Il Coordinamento Territoriale del Volontariato di Protezione Civile del Verbano Cusio****Ossola- ODV**, (di seguito denominata Protezione Civile) avente sede legale in

Verbania Via dell'Industria 19/B, codice fiscale 93021610030, rappresentata dal Presidente

Cotti Francesco, codice fiscale CTTFNC66E06H037I

PREMESSO CHE:

- Considerata l'evoluzione della situazione epidemiologica, l'incremento dei ricoveri

ospedalieri in corso e l'esigenza di potenziare la somministrazione dei vaccini, al fine di

attuare il Piano Vaccinale ai sensi del D.M. 2 gennaio 2021;

- Evidenziata la necessità di garantire il raggiungimento dei Centri Vaccinali agli anziani,

alle persone in difficoltà, che, per problemi deambulatori o logistici, non sono in grado di

utilizzare autonomamente mezzi di trasporto, pubblici o privati, o che non hanno

parenti/conoscenti disponibili a condurli presso la sede vaccinale;

- evidenziata altresì la necessità di ampliare l'offerta di punti vaccinali sul territorio di

riferimento, che presenta caratteristiche di complessità logistica derivante dalla

conformazione orogeografica prevalente;

RILEVATO CHE:

	- che ai sensi degli articoli 1 e 45 della L. 23/12/1978 n. 833 e della legge 11/08/91 n. 266	
	"Legge Quadro sul volontariato" viene riconosciuto il valore sociale delle attività di volonta-	
	riato come espressione di partecipazione e solidarietà, favorendone l'apporto originale per il	
	conseguimento delle finalità di carattere sociale con la Pubblica Amministrazione	
	- che l'art. 9 della legge regionale n. 38/94 "Valorizzazione e promozione del volontariato"	
	prevede la possibilità di stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato regolar-	
	mente iscritte al Registro Regionale del Volontariato	
	RICHIAMATO	
	Il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore)	
	PRESO ATTO CHE	
	- La Protezione Civile, con nota prot. Arrivo ASL VCO n. 20179 del 30/03/2021, si è resa	
	disponibile ad effettuare il servizio di trasporto di anziani e delle persone in difficoltà verso	
	i Centri Vaccinali nonché fornire supporto tecnico logistico all'allestimento di sedi	
	vaccinali temporanee, come da documentazione agli atti.	
	RILEVATO CHE:	
	- L'Associazione che sottoscrive la presente convenzione è regolarmente iscritta al registro	
	del Volontariato Regionale e non sono in corso procedure di revoca;	
	- L'Associazione opera prevalentemente nel settore di protezione civile ed assistenza alla	
	popolazione.	
	SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	Art. 1	
	La Protezione Civile, meglio individuata in Premessa, si rende disponibile a supportare	
	l'attività di competenza della Azienda Sanitaria per favorire la logistica dei pazienti da	
	sottoporre a campagna vaccinale, ed in particolare ad effettuare servizio di trasporto	
	mediante automezzi idonei di anziani e delle persone in difficoltà, che, per problemi	
2		

	deambulatori o logistici o familiari, non sono in grado di raggiungere in autonomia la sede	
	vaccinale ovvero di supporto a personale delle equipe vaccinali che debbano raggiungere il	
	domicilio dei pazienti che versano in condizioni di non trasportabilità, nell’ambito della	
	programmazione effettuata dai competenti uffici della Azienda Sanitaria.	
	Art. 2	
	La Protezione Civile si impegna a garantire le attività di cui al precedente articolo tutti i	
	giorni verso i Centri Vaccinali ubicati sul territorio.	
	La Protezione Civile si impegna a mettere a disposizione automezzi idonei sia propri che di	
	competenza di squadre comunali o di associazioni territoriali.	
	La Protezione Civile dichiara che gli automezzi messi a disposizione per l’attività hanno	
	idonea copertura assicurativa RC Auto comprensiva dell’assicurazione ai trasportati.	
	Art. 3	
	A causa dell’attuale emergenza sanitaria COVID-19, al fine di evitare il diffondersi del	
	contagio, vige l’obbligo per la Protezione Civile di sottostare alle condizioni generali	
	imposte dalla vigente normativa in argomento. Obbligo a cui la Protezione Civile si impegna	
	a rispettare in nome e per conto dei propri Volontari.	
	In particolare poi, con riferimento specifico all’attività oggetto della convenzione dovranno	
	essere attuate a cura dei volontari di Protezione Civile tutte le misure anti Covid prescritte	
	dalla normativa in vigore (es: sanificazione dei mezzi, messa a disposizione di igienizzanti di	
	mani, obbligo uso mascherina, obbligo del rispetto delle distanze, ecc.).	
	Art. 4	
	La SOC Distretto ASL VCO redigerà la programmazione e l’elenco delle persone che	
	necessitano di accompagnamento indicando altresì le eventuali esigenze assistenziali.	
	Tale elenco verrà trasmesso al Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell’ASL VCO che	
	indicherà la sede vaccinale più idonea e programmerà la data di inoculazione del vaccino.	
3		

	Il Servizio Igiene e Sanità Pubblica (SISP) dell'ASL VCO trasmetterà l'elenco dei soggetti	
	beneficiari del servizio, corredato di data e sede di destinazione del Centro Vaccinale	
	all'Associazione di Volontariato secondo la disponibilità manifestata.	
	Ogni altra attività relativa all'allestimento delle sedi vaccinali temporanee sarà coordinata e	
	programmata nell'ambito del gruppo di lavoro aziendale appositamente costituito.	
	Art. 5	
	L'attività di cui alla presente convenzione è svolta a titolo gratuito dalla Protezione Civile in	
	considerazione del sistema di Protezione Civile della Regione Piemonte.	
	Art. 6	
	L'Associazione si impegna a registrare mensilmente, al fine della verifica documentale, i dati	
	relativi agli interventi svolti, specificando:	
	- generalità del trasportato e domicilio;	
	- data/e del servizio;	
	ed allegando idonea documentazione dell'ASL VCO, attestante la effettuazione delle	
	prestazioni nelle date indicate.	
	L'Associazione ed il personale volontario addetto al soccorso è sottoposto al vincolo di	
	segretezza sull'attività svolta.	
	L'A.S.L. si riserva la facoltà di poter verificare in ogni momento l'andamento del servizio.	
	Art. 7	
	La Protezione Civile dichiara che gli automezzi utilizzati hanno idonea copertura assicurativa	
	RC Auto comprensiva del rischio infortunio conducente e trasportato.	
	Art. 8	
	I dati personali che le Parti si dovessero scambiare in preparazione o in occasione della	
	stipula del presente accordo convenzionale sono stati acquisiti dalle Parti presso gli	
	interessati e saranno trattati unicamente per le finalità dell'esecuzione della presente	
4		

	convenzione o finalità connesse con tale esecuzione, ai sensi dell’art. 6, c.1 lett “b” del Reg.	
	UE 2016/679 (“GDPR”) nel rispetto delle misure di sicurezza prescritte da tale normativa.	
	Art. 9	
	Resta inteso che il presente Accordo è redatto sul presupposto dell’attuale assetto	
	istituzionale del Servizio Sanitario Regionale. Eventuali future modifiche di tale assetto,	
	produrranno la variazione automatica del regolamento, salva la facoltà degli Enti subentranti	
	di mantenerlo in essere.	
	Art. 10	
	Il presente Accordo decorre dal 01/01/2022 al 31/12/2022, e potrà essere rinnovato alla	
	scadenza previa espressa dichiarazione di volontà delle Parti.	
	Resta salva la facoltà di disdetta per entrambe le Parti, da comunicarsi mediante lettera	
	raccomandata con avviso di ricevimento, con preavviso di almeno trenta giorni.	
	Art. 11	
	In applicazione dell’art. 82 del D. lgs. n. 117/2017, si dà atto che il presente atto è esente da	
	imposta di bollo e da imposta di registro.	
	Letto, confermato e sottoscritto digitalmente, ai sensi dell’art. 15 comma 2 bis della legge n.	
	241/1990.	
	Per ASL VCO	
	IL DIRETTORE GENERALE	
	Dott.ssa Chiara SERPIERI	
	Per il COORDINAMENTO TERRITORIALE DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE	
	CIVILE DEL VERBANO CUSIO OSSOLA	
	IL PRESIDENTE	
	Sig. Francesco COTTI	
	5	